



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

ORDINANZA N. 19/2020

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ortona:

VISTO il Decreto Legislativo 18.07.2005 nr. 171 e SS.MM.II., recante “Codice della nautica da diporto”;

VISTI gli art. 30, 1164, e 1231 del Codice della navigazione e l’art. 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA la Legge 08.07.2003 nr.172, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico”, ed in particolare l’articolo 8 che ha attribuito al Capo del Compartimento Marittimo il potere di ordinanza di polizia marittima in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

VISTA la propria Ordinanza n. 26/2018 del 26/06/2018: “Regolamento dell’attività subacquea e ludico – diportistica nell’ambito del Circondariale marittimo di Ortona”;

VISTA la Direttiva prot. n. 41633 del 01/07/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gabinetto del Ministro, concernente: Nautica da diporto – Attività di coordinamento e controllo durante la stagione estiva 2020. Direttiva ministeriale in materia di sicurezza della navigazione;

RITENUTO necessario impartire precise disposizioni da osservare nel corso della navigazione effettuata in prossimità delle coste ricadenti nel Compartimento marittimo di Ortona, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione ed in generale la salvaguardia della vita umana in mare;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione)

La presente Ordinanza si applica alle unità da diporto in navigazione nell’ambito del Compartimento Marittimo di Ortona, la cui giurisdizione è compresa tra il territorio del Comune di Francavilla al Mare incluso a nord ed il territorio del Comune di San Salvo incluso (fino al fosso formale del Molino) a sud.

Art. 2

(Zone di mare interdette alla navigazione)

1. Durante il periodo di balneazione, come stabilito con le Ordinanze di Sicurezza Balneare vigenti emanate dalle Autorità Marittime, il limite delle acque interdette alla navigazione è di 300 (trecento) metri dalla battigia ovvero 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o coste rocciose.
2. In tali zone di mare, durante il periodo di balneazione, è vietato il transito di qualsiasi unità da diporto, restando consentito il mero attraversamento a remi.
3. I natanti a pedali o a remi di tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, *sup* (*Stand Up Paddle*), kayak e similari, possono navigare nelle zone di cui al punto 1), a condizione di non arrecare pericolo o disturbo ai bagnanti.

Art. 3

(Zone di mare oltre la fascia riservata alla balneazione)

1. Nelle zone di mare oltre la fascia riservata alla balneazione e fino alla distanza di 1000 (mille) metri dalle spiagge e 500 (cinquecento) metri dalle coste rocciose alte sul mare, tutte le unità da diporto devono navigare con velocità non superiore a 10 nodi e con gli scafi in dislocamento.
2. Alle tavole tipo *sup*, ai piccoli natanti a pedali o a remi tipo jole, canoe, kajak, sandolini, pattini, mosconi, lance e mezzi simili e ai piccoli natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., è fatto assoluto divieto di navigare oltre i 1000 (mille) metri dalla costa. In ogni caso, per navigazioni oltre i trecento metri dalla costa, è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008 (un salvagente anulare con cima di lunghezza non inferiore a 20 metri e una cintura di salvataggio per ciascuna delle persone trasportate).
3. Alle moto d'acqua o *acquascooter*, alle tavole non autopropulse (tipo i *kitesurf* e i *windsurf*), i *flyboard*, i *jetlev flyer* e simili, nonché alle unità che effettuano sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di *banana boat* e mezzi simili, è fatto assoluto divieto di navigare oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Ordinanza, trovano applicazione le Ordinanze di Sicurezza Balneare nonché le Ordinanze che disciplinano le attività subacquee e ludico-diportistiche emanate, secondo le rispettive competenze, della Capitaneria di Porto di Ortona e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.
2. La presente Ordinanza, a cura dei titolari di concessione demaniale di strutture turistico-ricreative e dei titolari dei sodalizi nautici esistenti nella giurisdizione, deve essere esposta in luogo ben visibile dagli utenti e per tutta la durata del periodo di balneazione, come stabilito con le Ordinanze di Sicurezza Balneare.
3. E' abrogata l'Ordinanza n. 18/2018 del 12.06.2018 di questa Capitaneria di Porto.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'inosservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza sarà sanzionata, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e/o ai sensi del D.lgs n. 171/2005 e SS.MM.II., salvo che il fatto non configuri diversa ipotesi di reato o non sia sanzionato da distinta norma di legge o regolamento regionale o comunale.

Ortona 9 luglio 2020

(*) IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cosmo FORTE

* (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005)